REGOLAMENTO (CEE) N. 2798/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che tale importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando tuttavia che, data la natura particolare che può presentare il commercio della maggioranza dei prodotti tessili compresi nel presente regolamento sembra generalmente opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenuto conto particolarmente del livello considerevole delle consegne nella Comunità dei prodotti in questione, da parte dei paesi terzi interessati, sembra opportuno, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale in provenienza da un solo paese beneficiario al 20 o al 30 % del massimale fissato per ogni categoria dei prodotti in questione ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1972 ; che, tenendo conto di quanto precede, l'importo supplementare del 5 % summenzionato può, per le calzature considerate al presente regolamento, riferirsi al 1969 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in unità di conto o in tonnellate indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo

alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1) ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei princìpi sopra enunciati ;

considerando che l'applicazione dei princìpi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso di specie, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	37,5 %
Benelux	15,1 %
Francia	27,1 %
Italia	20,3 % ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, in questa fase, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso, al termine di un periodo sperimentale limitato, al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali figuranti nella tabella che precede ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso uguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in tonnellate o unità di conto, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili su tali contingenti. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti della voce 58.01 della tariffa doganale comune, di cui all'allegato A, il relativo certificato d'origine deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale, in tonnellate o in unità di conto nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco di ogni categoria di prodotti.

4 Ogni modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai valori o ai quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote conformemente alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo e sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, quando l'importo contingentale comunitario è fissato in unità di conto.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta in previsione dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione trasmette dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Montante massimo per paese e territorio (a) (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)	
			in %	in tonnellate		
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: ex A. Filati di fibre tessili sintetiche, ad esclusione dei filati semplici di politetrafloretilene B. Filati di fibre tessili artificiali: II. altri	900	30	270	Germania: Benelux: Francia: Italia:	337,50 135,90 243,90 182,70
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02)	220	30	66	Germania: Benelux: Francia: Italia:	82,50 33,22 59,62 44,66
53.11	Tessuti di lana o di peli fini	360	30	108	Germania: Benelux: Francia: Italia:	135,00 54,36 97,56 73,08
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa	4.700	30	1.410	Germania: Benelux: Francia: Italia:	1 762,50 709,70 1 273,70 954,10
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	500	30	150	Germania: Benelux: Francia: Italia:	187,50 75,50 135,50 101,50
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	1 000	30	300	Germania: Benelux: Francia: Italia:	375,00 151,00 271,00 203,00

(a) Salvo indicazione contraria.

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Montante massimo per paese e territorio (a) (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)	
			in %	in tonnellate		
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	280	30	84	Germania:	105,00
					Benelux:	42,28
					Francia:	75,88
	A. di fibre tessili sintetiche				Italia:	56,84
58.01 A	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:					
	A. di lana o di peli fini, con (per metro di catena):					
	— 350 o meno di 350 nodi	1 800	20	360	Germania:	675,00
					Benelux:	271,80
					Francia:	487,80
					Italia:	365,40
	— da più di 350 a 500 nodi	1 400	30	420	Germania:	525,00
					Benelux:	211,40
					Francia:	379,40
					Italia:	284,20
	— più di 500 nodi	7 000	50	3 500	Germania:	2 625,00
					Benelux:	1 057,00
					Francia:	1 897,00
					Italia:	1 421,00
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:	650	30	195	Germania:	243,75
					Benelux:	98,15
					Francia:	176,15
					Italia:	131,95
	ex A. Tappeti, ad esclusione dei tappeti di cocco, di juta o di cotone					
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06	80	50	40	Germania:	30,00
					Benelux:	12,08
					Francia:	21,68
					Italia:	16,24
ex 59.04	Spago, corde e funi anche intrecciati, ad eccezione dei filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie ed articoli affini:	1 600	30	480	Germania:	600,00
					Benelux:	241,60
					Francia:	433,60
					Italia:	324,80
	— in canapa				Germania:	75,00
	— non in canapa	200	50	100	Benelux:	30,20
					Francia:	54,20
					Italia:	40,60
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:	170	30	51	Germania:	63,75
					Benelux:	25,67
					Francia:	46,07
					Italia:	34,51
	— non di cotone					
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	1 100	20	220	Germania:	412,50
					Benelux:	166,10
					Francia:	298,10
					Italia:	223,30
	B. di altre materie tessili					

(a) Salvo indicazione contraria.

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Montante massimo per paese e territorio (a) (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
			in %	in tonnellate	
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: ex II. altri non di cotone ex B. altri, non di cotone	330	30	99	Germania: 123,75 Benelux: 49,83 Francia: 89,43 Italia: 66,99
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	210	30	63	Germania: 78,75 Benelux: 31,71 Francia: 56,91 Italia: 42,63
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:	— in unità di conto —			
	— mezzi stivali, stivali alti, stivali a tutta gamba e copri-calzature	1.175.000	30	352.500	Germania: 440.650 Benelux: 177.400 Francia: 318.400 Italia: 238.550
	— altri	373.000	30	111.900	Germania: 139.900 Benelux: 56.300 Francia: 101.100 Italia: 75.700
64.02		— in unità di conto —			
	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	4.892.000	20	978.400	Germania: 1 834.500 Benelux: 738.700 Francia: 1 325.750 Italia: 993.050
64.02		— in unità di conto —			
	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre	3.651.000	20	730.200	Germania: 1 369.150 Benelux: 551.300 Francia: 989.400 Italia: 741.150

(a) Salvo indicazione contraria.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland (Ngwane)
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaïre
Zambia